



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo

Estratto nota AOO STAFF - 0091/0036 - Protocollo 0003855 18/04/2025

OGGETTO: *accesso ai Centri di permanenza per i rimpatri.*

Pervengono a questo Dipartimento richieste di chiarimento in merito alle disposizioni sulle autorizzazioni all'accesso nei C.P.R..

Il tema è regolato dalla Direttiva recante "Criteri per l'organizzazione e la gestione dei centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'art 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni", adottata con decreto del Ministro dell'interno in data 19 maggio 2022, che ha tenuto conto delle vigenti disposizioni normative² ed il cui contenuto è stato illustrato con circolare di questo Dipartimento prot. 19098 del 15 giugno 2022.

La citata Direttiva, agli articoli 7 e 8, indica i soggetti che, a vario titolo, hanno diritto di accedere precisando, per ciascuna categoria di visitatori, le relative modalità di ingresso (con o senza autorizzazione) e, ove applicabile, le tempistiche per rivolgere istanze di accesso alle Prefetture e gli eventuali adempimenti istruttori che qui si intende richiamare integralmente.

Le autorità che accedono senza autorizzazione sono quelle indicate dall'art. 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (applicabile ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.L. 13/2017), che, nella misura in cui enumera le persone che possono visitare gli istituti penitenziari, richiede necessariamente di essere applicata in via interpretativa per i CPR (è infatti evidente che per i CPR non è pertinente la possibilità di accedere senza autorizzazione riservata, per esempio, agli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria).

*Ciò premesso, alla luce dei quesiti posti, relativamente a coloro i quali **accompagnano** le persone elencate dal primo comma del citato art. 67, deve trattarsi di soggetti che seguono la personalità in quanto funzionalmente incardinati nel loro ufficio, ruolo che può essere accertato mediante esibizione di documentazione attestante tale qualità (ad esempio il magistrato può essere accompagnato dal collaboratore di cancelleria, ecc.).*

*Inoltre, relativamente alla finalità dell'accesso, essa deve limitarsi ad una **visita**, essendo riservato un ruolo ispettivo solo ai Garanti, in base alle attribuzioni conferite al loro incarico dalle rispettive leggi istitutive, o ai Comitati indicati dal comma 3 dell'articolo 7 della Direttiva (oltre che alle competenti Autorità del Ministero dell'Interno). In tal senso emerge l'esigenza che le visite non determinino ritardi nell'espletamento dei compiti d'ufficio da parte delle Autorità di Polizia che operano all'interno dei CPR né da parte degli enti gestori che assicurano i servizi di assistenza ai migranti per conto di questa Amministrazione. Da ciò ne consegue che i regolamenti che regolano ciascun CPR in attuazione della citata Direttiva*

² Art 21 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394; art. 7, co. 2, D. Lgs. 18 agosto 2015 n.142; art. 19, comma 3, del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, conv. con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo

dovranno, in considerazione delle caratteristiche di ciascun centro, disciplinare i tempi di durata di tali visite, facendo riferimento anche all'ipotesi che nella medesima giornata si concentrino le visite di più di un'autorità o che siano previste attività ispettive da parte delle Autorità aventi tale potere, fatte salve, sempre e comunque, le ragioni di tutela della sicurezza e le complessive valutazioni del Responsabile del servizio di vigilanza.

Per quel che concerne la possibilità riconosciuta alle predette Autorità di svolgere colloqui con gli stranieri presenti, la Direttiva prevede che il Responsabile del servizio di vigilanza valuti se le visite dei soggetti che accedono senza autorizzazione possano comprendere colloqui con gli stranieri che ne diano disponibilità o ne facciano richiesta (e sempre che non vi siano rischi per la sicurezza). Il Responsabile dovrà altresì tenere in considerazione, come già evidenziato, che essendo previsto che i visitatori sono assistiti dal personale dell'Ente gestore per tutta la durata della visita, tale colloquio non potrà determinare un intralcio alle attività che il gestore svolge ordinariamente e dovrà pertanto concludersi entro un tempo ragionevole, non essendo consentito che il colloquio travalichi tematiche che gli stranieri possono approfondire tramite i colloqui con i propri difensori.

Si confida nella consueta scrupolosa osservanza delle indicazioni sopra riportate, rimanendo a disposizione per ogni ulteriore delucidazione.

*f.to Il Capo Dipartimento
Rabano*